



Sindacato Autonomo

FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Sezione FEDIR (già Fedir Sanità)

DIPARTIMENTO SEGRETARI Comunali e Provinciali

Segreteria Nazionale

Prot. n. 537 bis

Roma, 1 Dicembre 2017

All'Avv. Paride Martella
Consigliere comunale del
Comune di Sezze

E p.c. Alla Prefettura di Latina
prefettura.preflt@pec.interno.it

All'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali
protocollo.albosegretari@pec.interno.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Sezze
Dott. Sergio Di Raimo

Agli Assessori

Al Presidente del Consiglio e Consiglieri Comunali
Comune Sezze

Al Nucleo Interno di valutazione OIV

Al Responsabile Ufficio del personale

Al Collegio dei Revisori

Alla Stampa

Oggetto: Assunzione e retribuzione del Segretario Comunale dott.ssa Daniela Falso. Controdeduzioni alle affermazioni dei Consiglieri Martella, Di Palma, Moraldo.

Abbiamo avuto l'onore di leggere la nota dei consiglieri del Comune di Sezze Martella, Di Palma e Moraldo prot. 25503 del 20 novembre u.s., (che si allega per il Prefetto) ad oggetto "Elevata retribuzione del segretario comunale, danno alla dotazione organica, danno erariale".

Interveniamo come Sindacato maggiormente rappresentativo (primo sindacato autonomo) nella nuova Area Funzioni Locali perché è nostro diritto – e dovere – assumerci la tutela e difesa della dirigenza delle Funzioni Locali ed in specie nel presente caso dei segretari comunali che in numero significativo aderiscono alla sez. FEDIR di Fedirets.

La difesa dell'avv. Falso – necessaria sia perché basata su una serie di errori e/o inesattezze ma anche perché con tutta evidenza legata ad un agone politico del tutto estraneo alla posizione di status del segretario comunale e quindi usato strumentalmente – costituisce la difesa anche dell'intera categoria dei segretari comunali e ancor più di tutta la dirigenza gestionale territoriale.

SEZIONE FEDIR

Segreteria Nazionale Via Conegliano, 13 | 00182 ROMA

Tel. 067005287 – Fax 06/77206355 Email: segreteria nazionale@fedir.it

Referente Fedir Segretari : Maria Concetta Giardina : giardinamc@gmail.com

www.fedir.it

info@fedir.it

cod.fisc.97492920588

PEC : fedir@pec.it

Smentiremo infatti come di seguito punto per punto le affermazioni contenute nella nota, circostanziando in punto di diritto e di fatto le affermazioni contenute nella nota dimostrando la chiara ed evidente non veridicità ed erroneità delle stesse.

E dunque:

- 1) il riferimento alla elevata retribuzione indicata a pagina 2, essa contiene dati assolutamente alterati e privi di un qualsiasi fondamento. La cifra di €1.000 al giorno è calcolata in maniera matematicamente errata. Non si può infatti partire da una retribuzione annua (che pertanto si riferisce a 365 giorni - ed in verità a 360 per lo specifico calcolo delle retribuzioni pubbliche che hanno sempre base 30 gg mensili) per ridividerla per 185 gg. Ancor più originale ed artificiosa è la stessa quantificazione delle giornate lavorate, da cui si detraggono sabati, domeniche, ferie e finanche il tasso di assenza medio dei dipendenti del comune di Sezze, all'esclusivo precipuo scopo di falsare i numeri ad arrivare allo sconcertante risultato delle €1.000 giornaliere. Il corretto calcolo della retribuzione giornaliera altro non può essere dunque che €112.171,41 (questo l'effettivo costo annuo dell'avv. Falso comprensivo di oneri riflessi) diviso 360 e pertanto €. 311,58 giornaliere lorde, di cui non più €. 105 euro giornaliere (detratti contributi carico Ente e contributi ed IRPEF carico dipendente) entrano nella disponibilità della iscritta Falso.
- 2) preme segnalare, perché i consiglieri firmatari non cadano per il futuro in grosso errore di diritto, che l'abolizione della figura del segretario comunale prevista dall'art. 11 della legge 124/2015 in materia di riforma della dirigenza non ha mai visto la luce a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della legge operata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 251/2016 ben nota ai più. E' dunque falso che il Segretario sia una figura non più obbligatoria per il Comune ed è pertanto assolutamente nella norma la sua nomina;
- 3) i riferimenti alla maggiorazione del 25% per la sede convenzionata ed al 50% sulla retribuzione della posizione sono **perfettamente in linea con il contratto collettivo nazionale dei segretari comunali**, del quale invitiamo ad una attenta lettura sul sito dell'Aran anche con riguardo ai dettagli applicativi dei diversi istituti contrattuali;
- 4) del tutto fantasiosa appare poi il calcolo della maggiorazione del 30% della retribuzione lorda riconducibile al costo della struttura che serve al segretario per poter lavorare (pc, accesso internet, telefono, sedia, locale, riscaldamento e rinfrescamento), segretaria, ufficio paghe. A parte che la collega avv Falso neanche ha il condizionatore in ufficio, si segnala come tali costi indiretti siano inevitabili per tutti i dipendenti del comune, ammenochè non si voglia affermare che sia giusto i costi di produzione del reddito debbano essere sopportati dai dipendenti stessi alla pari del lavoratore autonomo;
- 5) Con riferimento alle argomentazioni addotte in ordine ai vincoli alla spesa di cui a pagina 9, si rileva la estrema complessità della materia, evidentemente di non facile comprensione per i non addetti ai lavori. Se è certamente vero che la spesa del segretario incide sul totale complessivo delle spese di personale, occorre però chiarire che il parametro di riferimento è la spesa media del triennio 2011/2013. Non incide però sulla capacità assunzionale, posto che questa è condizionata dalle cessazioni intervenute l'anno precedente, con una percentuale di turnover del 75% se il rapporto spesa di personale /spesa corrente rientra nei parametri di specifico DM.

Questo significa che l'ente può sostituire solo tre dipendenti su quattro che cessano, con una criticità sempre più alta che accomuna purtroppo tutti gli enti.

- 6) Non si comprende poi il certosino riferimento alle tabelle del conto annuale del personale, ritenendo l'argomento assolutamente ininfluenza rispetto alle contestazioni mosse nella nota.
- 7) Assolutamente priva di fondamento è l'affermazione contenuta a pagina 11 laddove si dice che il trattamento economico del segretario si avvicinerrebbe a quello del primo presidente della Corte di Cassazione, del quale si citano riferimenti normativi e circolari. Nel segnalare che i riferimenti normativi citati sono ormai superati dalle normative succedutesi in materia (per aggiornamento dei firmatari: il riferimento deve ora essere fatto all' art. 23 ter del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, nella L. 214/2011 e nel successivo art. 13 del DL 66/2014 convertito con modificazioni nella L. 89/2014, con un limite retributivo annuo di € 240.000,00), facciamo presente che da una semplice verifica presso l'ufficio personale si potrà constatare che il trattamento economico riconosciuto al segretario comunale, perfettamente in linea con il CCNL della categoria, è ampiamente distante e differente (essendo pari a solo il 30% circa!) da quello massimo consentito per i pubblici dipendenti.
- 8) Se la riflessione è invece il costo per l'erario occorre inserire nella valutazione di impatto economico almeno due circostanze di rilievo: a) che il convenzionamento della sede di segreteria riduce anche l'impatto finanziario sulle casse del comune di Sezze rispetto alla spesa storica; b) che la qualità del lavoro del segretario potrebbe indurre risparmi nei costi in termini di efficiente utilizzo delle risorse umane e finanziarie. Né ci risulta peraltro che l'Ente sia deficitario o abbia dichiarato il dissesto o il predissesto.
- 9) Le argomentazioni sull'esercizio del potere discrezionale di cui alle pagg. 11 e segg appaiono ininfluenti, posto che la maggiorazione della retribuzione di posizione deve essere attribuita al segretario non sulla base di una mera scelta di merito, ma sulla base di condizioni soggettive ed oggettive che devono essere adeguatamente documentate e che invitiamo a verificare.
- 10) La "spregiudicatezza ed il dispregio delle elementari regole di prudenza e di buona amministrazione" non sono sicuramente ravvisabili nei soggetti indicati a pag.14 e lanciare accuse così pesanti a chi, per disposizione di legge, è chiamato a vigilare sulla conformità normativa dell'azione amministrativa, costituisce una grave offesa e motivo di infondato discredito davanti all'opinione pubblica che è stata coinvolta con l'invio alla stampa della nota e che ci vedrà costretti ad intervenire con lo stesso canale informativo.

Ciò che più ci sorprende è che l'ampia sequela di clamorosi errori provenga da chi (in specie il consigliere Martella) gode di grande fama professionale.

Dobbiamo forse constatare ancora una volta lo scadimento generalizzato della classe politica che attacca inopinatamente la dirigenza gestionale che offusca, con la propria competenza, l'incapace, il disinteresse o il diverso interesse alla bontà dell'azione di governo?

La risonanza che le accuse hanno avuto sui media hanno già causato alla collega considerevoli danni d'immagine e non si possono escludere in futuro anche rilevanti danni biologici.

SEZIONE FEDIR

Segreteria Nazionale Via Conegliano, 13 | 00182 ROMA
Tel. 067005287 – Fax 06/77206355 Email: segreterianazionale@fedir.it
Referente Fedir Segretari : Maria Concetta Giardina : giardinamc@gmail.com

www.fedir.it
info@fedir.it
cod.fisc.97492920588
PEC : fedir@pec.it

Il riserbo dalla stessa tenuto sin qui deriva esclusivamente dalla consapevolezza che molto spesso purtroppo nelle battaglie politiche non si risparmiano attacchi alla componente tecnica.

Qualora si fosse dimenticato sottolineiamo che il segretario comunale è un pubblico dirigente inserito in apposito Albo gestito dal Ministero dell'interno, a cui si accede con un concorso pubblico nazionale di elevata complessità, la cui carriera è contrassegnata da ulteriori corsi ed esami di specializzazione, a garanzia della elevata qualificazione professionale. I sindaci procedono alla nomina attingendo dall'albo nel rispetto di requisiti di professionalità ed esperienza richiesti in rapporto alla sede da ricoprire . Il loro trattamento economico è rigidamente predeterminato da contrattazione a livello nazionale (e non certamente locale).

Ciò premesso e precisato, considerata la reale consistenza dei fatti, si invitano i consiglieri firmatari a cessare al più presto le azioni diffamatorie ed offensive per il segretario e per tutta la categoria, sollecitandola nel contempo a rettificare pubblicamente le proprie dichiarazioni.

In difetto saremo costretti ad intraprendere ogni azione possibile per salvaguardare la categoria da affermazioni false.

LA REFERENTE SEGRETARI COM E PROV

Maria Concetta Giardina



IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

Elisa Petrone



SEZIONE FEDIR

Segreteria Nazionale Via Conegliano, 13 | 00182 ROMA

Tel. 067005287 – Fax 06/77206355 Email: segreterianazionale@fedir.it

Referente Fedir Segretari : Maria Concetta Giardina : giardinamc@gmail.com

www.fedir.it

info@fedir.it

cod.fisc.97492920588

PEC : fedir@pec.it

COMUNE DI SEZZE
N.Prot. **0025503**
del 20-11-2017
Nome **DI PALMA SERAFINO**
Nome **MORALDO GIOVAN**
BATTISTA (SE
categoria 9 classe 3 Uff. AFF. A

AL SINDACO
DEL COMUNE DI SEZZE
DOTT. SERGIO DI RAIMO
VIA DIAZ 1
04018 SEZZE
AGLI ASSESSORI COMUNALI
VIA DIAZ 1
04018 SEZZE
AI CONSIGLIERI COMUNALI
VIA DIAZ 1
04018 SEZZE
AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
VIA DIAZ 1
04018 SEZZE
AL SEGRETARIO COMUNALE
VIA DIAZ 1
04018 SEZZE
AL RESPONSABILE PRO
TEMPORE UFFICIO PERSONALE
VIA DIAZ 1
04018 SEZZE
AL RESPONSABILE
DELLA TRASPARENZA
VIA DIAZ 1
04018 SEZZE
AL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
VIA DIAZ 1
04018 SEZZE
AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
VIA DIAZ 1
04018 SEZZE
ALLA STAMPA

**OGGETTO: ELEVATA RETRIBUZIONE SEGRETARIO
COMUNALE
DANNO ALLA DOTAZIONE ORGANICA
DANNO ERARIALE**

Il sottoscritto Paride Martella nato a Sezze il 31.03.1955 residente in Sezze via Sicilia snc cell. n. 3356603894 fax n. 0773 1760832 email paride.martella@fastwebnet.it PEC avvparidemartella@puntopec.it

IN QUALITÀ DI CONSIGLIERE COMUNALE

Visto il decreto sindacale n. 48 del 05/10/2017 di nomina del Segretario avv. Daniela Falso quale titolare della segreteria del comune di Sezze, con accettazione e successiva presa di servizio dell'Avv. Daniela Falso dal giorno 13 ottobre 2017;

Visto il decreto sindacale n. 50 del 13-10-2017 di nomina del Segretario avv. Daniela Falso a responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°52 del 21-10-2017;

Contesta al Sindaco

Di Raimo Sergio

ed ai consiglieri che hanno approvato la delibera Consiglio Comunale n°52 del 21-10-2017:

Eramo Enzo
Fiorini Federica
Di Pastina Marzia
Bernasconi Giovanni
Uscimenti Armando
Polidoro Enzo
Calvano Mauro
Roscioli Senibaldo
Ferrazzoli Alessandro
Barbati Francesca
Di Pastina Ernesto Carlo

l'elevata retribuzione attribuita alla dott.ssa Falso, per la funzione di Segretario Comunale e responsabile dell'anticorruzione e trasparenza, che con un giudizio di conto prognostico è pari ad €. 176.066 : 185 giorni lavorati = **€ 951,708** che si arrotondano per difetto ad **€. 1.000,00 per ogni giorno di presenza.**

Il segretario comunale è una figura da sempre presente negli enti locali e rappresenta l'evoluzione storica della figura del cancelliere del comune, sorta in

età comunale e mantenutasi fino all'epoca moderna. Una figura analoga era già presente in tutti gli stati italiani preunitari.

Con la legge 15 maggio 1997, n. 127, la cosiddetta Legge Bassanini, la nomina del segretario comunale è divenuta una prerogativa del sindaco che ha la possibilità di selezionarlo nell'ambito di un albo appositamente istituito.

Il PD, partito del Sindaco, votando in maniera compatta, ha approvato la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) che prevede l'abolizione dei segretari comunali e provinciali. L'attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, viene demandata ai "dirigenti apicali", che avranno anche la funzione rogante.

Non sarà obbligatorio nominare né il segretario comunale (ormai scomparso) ma nemmeno un dirigente apicale selezionato all'interno del Ruolo dei dirigenti locali.

Per quanto riguarda i segretari comunali che si ritroveranno privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma e che confluiranno nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali, avranno quattro anni di tempo per ottenere un incarico dirigenziale (o di dirigente apicale), decorso il quale senza ottenerne, cesseranno dal Ruolo della dirigenza, e il loro rapporto di lavoro si risolve.

Per chi volesse approfondire segnalo la legge delega in materia di "riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. "riforma Madia"), già sopra richiamata, dalla quale sono stati partoriti due decreti legislativi, uno di riforma del pubblico impiego, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (incidendo sul d.lgs. n. 165/2001, c.d. TUPI), l'altro di riforma delle valutazioni della *performance* dei dipendenti pubblici, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (incidendo sul d.lgs. n. 150/2009, c.d. "riforma Brunetta"), con l'intento di riformare il pubblico impiego, semplificare le norme, valorizzare la dirigenza e il merito, consentire il licenziamento dei soggetti

inadeguati, premiare il risultato, garantire la partecipazione del cittadino ai processi di valutazione.

Il Sindaco con una velocità che non si rinviene in nessun altro procedimento adottato dal Comune di Sezze emana in data 02/10/2017 il decreto sindacale n. 47 di individuazione del Segretario Generale e ricevuto il decreto prefettizio in data 05/10/2017 con il quale l'Avv. Daniela Falso è stata ritenuta idonea alla nomina presso il Comune di Sezze in pari data emana il decreto n. 48 di nomina del Segretario Generale Dott.ssa Daniela Falso quale titolare della segreteria del comune di Sezze, con accettazione e successiva presa di servizio dell'Avv. Daniela Falso dal giorno 13 ottobre 2017 ed in pari data la incarica Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell'art. 7 L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013 disponendo che la retribuzione di posizione, spettante al Segretario Generale da parte del Comune di Sezze, ai sensi dell' art. 37 del CCNL segretari comunali e provinciali del 16.05.2001, viene maggiorata del 50%, in virtù delle specifiche responsabilità attribuite e attribuende; la retribuzione di risultato verrà erogata a seguito di valutazione sindacale annuale fino alla misura massima consentita del 10% del monte salari annuo.

In data 17.10.2017 il veloce sindaco riceve una nota dal sindaco del comune di Roccasecca dei Volsci, comune di circa 1.100 abitanti, con la quale si richiede l'approvazione di una convenzione di Segreteria tra il Comune di Roccasecca dei Volsci ed il Comune di Sezze.

In pari data comunicava la disponibilità ad accogliere la richiesta e con una risposta arrogante, che spesso caratterizza chi detiene il potere, annunciava che il Consiglio Comunale provvederà ad approvare lo schema di convenzione, che si allega alla presente, in data 21 ottobre 2017.

Il presidente del Consiglio Comunale, obbedendo, poiché si accorgeva che non vi erano i termini per convocarlo in via ordinaria il 21.10.2017, lo convocava in via straordinaria per la stessa data.

In data 21.10.2017 il Sindaco ed i Consiglieri sopra elencati approvavano la convenzione che all'art. 4 RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO recita:

“ I rapporti finanziari tra i due enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

Pertanto la spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale sarà ripartita in rapporto diretto alle giornate lavorate in ciascun ente; nella fattispecie verrà ripartita per il 60% a carico del Comune di Sezze e per il 40% a carico del Comune di Roccasecca dei Volsci.

Al Segretario spetta una retribuzione mensile aggiuntiva, ai sensi dell'art. 45 del CCNL, di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva (gabellare, IIS, retribuzione di posizione, tredicesima), oltre alla maggiorazione della retribuzione di posizione fino al 50 % come da CCNL 2003, che verrà erogata come da decreto sindacale di nomina per le funzioni aggiuntive svolte nei due enti, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ed altre funzioni che potranno essere attribuite ad interim e provvisoriamente.

Parimenti sarà posto a carico degli enti l'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale per recarsi da un comune all'altro in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione Prot. N. 25402 del 17/05/2011, e così anche per ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei segretari comunali. **I buoni pasto verranno erogati dal comune di Sezze.**

Il Comune di Sezze provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale ed al recupero, con cadenza bimestrale, della spesa a carico del Comune di Roccasecca dei Volsci.

Riguardo alle spese sostenute dal segretario per viaggi o altro, le stesse saranno poste esclusivamente a carico del Comune nel cui interesse tali prestazioni verranno effettuate.

Al segretario comunale, incaricato del servizio in forma associata, spetterà la retribuzione di posizione e di risultato previsto dal CCNL con la maggiorazione per le prestazioni aggiuntive disposte dal sindaco capo convenzione.

Spetterà altresì al segretario comunale la retribuzione di risultato nella misura massima del 10% del monte salari annuo onnicomprensivo, correlata al grado di raggiungimento degli obiettivi che verranno valutati in base alle schede di valutazione firmate dai sindaci”.

Alla luce di questo ingaggio si può determinare il costo delle presenze del segretario comunale.

I valori sono stati ottenuti tenendo conto:

- 1) dello stipendio annuo lordo (lo chiameremo Costo A);
- 2) dell'aggravio dato da oneri previdenziali, TFR, Inps, Inail eccetera (Costo B);
- 3) del costo di struttura (Costo C);
- 4) del numero di giornate effettiva presenza in un anno per arrivare al costo aziendale (Costo D).

Costo A

retribuzione annua lorda risultante dal contratto individuale fascia 2[^] B

stipendio tabellare € 43.573,01; posizione parte fissa € 15.584,27; posizione parte variabile € 28.678,28; retribuzione di risultato € 8.069,50 altro € 6.475,09 = € 102.380, totale annuo lordo. Egli beneficia inoltre della copertura assicurativa per la responsabilità civile e il patrocinio legale (escluse ipotesi di dolo o colpa grave).

Costo B

Inps, Inail, tfr e altre amenità

Ottenuto in un modo o nell'altro lo stipendio lordo annuo dobbiamo aggiungere gli oneri previdenziali a carico del Comune e il Trattamento di Fine Rapporto, e una serie di altri costi quali Inps, l'Inail, eccetera. Gli oneri lato Comune sono pari a circa il 40%.

Quindi abbiamo Costo B = Costo A per 1,4.

Costo C

La struttura e altri costi

Affinché una persona possa lavorare, ha bisogno di un PC con accesso internet, di un telefono, di una sedia, di un locale, di un locale riscaldato - rinfrescato, di qualcuno che tenga la segreteria dell'ufficio, dell'ufficio paghe che produce il cedolino, eccetera. In breve ha bisogno di una struttura il cui costo lo stimiamo prudenzialmente nel 30%, della retribuzione lorda ma è molto superiore.

Costo D

Giornate e ore lavorate

In un anno ci sono 365 giorni da cui bisogna togliere i sabati e le domeniche, il segretario gode di 32 giorni lavorativi di ferie l'anno, più 4 giorni di riposo compensativo, la ricorrenza del patrono, tre giorni di permesso per motivi familiari e dispone di otto giorni l'anno per partecipare a corsi di aggiornamento, le festività nazionali, i giorni medi di malattia.

Una buona indicazione è di considerare 185 giorni lavorati per 36 ore settimanali ma considerato che l'assenza media degli impiegati del Comune di Sezze è di giorni 67,5 (dato altissimo, tra i primi in Italia, che deve far riflettere il Sindaco e la Giunta sugli omessi controlli) si ha motivo di ritenere che la nostra indicazione possa sensibilmente scendere.

Totale costo per il comune

COSTO A) Stipendio lordo € 102.380,00 + copertura assicurativa per la responsabilità civile e il patrocinio legale €. 620,00 = 103.000,00 + buoni pasto 1.400,00 = 104.400

COSTO B) 40.952,00 Trattamento di Fine Rapporto, Inps, l'Inail, eccetera 40% circa.

Costo C) 30.714 circa 30%

Costo D) totale costi a)b)c) = €. 176.066 : 185 giorni lavorati = € 951,708 che come detto **arrotondiamo per difetto ad €. 1.000,00**

Il Sindaco del PD ed i consiglieri comunali di maggioranza, ingaggiando il Segretario, figura non più obbligatoria per il Comune, approvando la convenzione ed elargendo il massimo dei compensi hanno causato un danno alla dotazione organica dell'ente essendosi pregiudicate assunzioni per almeno altri 6 dipendenti.

E valga il vero.

Il Comune di Sezze con l'adozione dei sopra indicati atti ha istituito in regime di convenzione con il Comune di Roccasecca dei Volsci il servizio del segretario comunale e ne è comune capofila, anticipa per il citato servizio l'intero onere finanziario, comprensivo di contributi fiscali e previdenziali con la conseguenza che il comune dovrà esporre in bilancio a titolo di spesa di personale tutto il costo lordo che ricade nella soglia di cui all'art.76, comma.7 del d.l. 112/2008, come modificato dall'art.14, comma 9 del D.L.78/2010, e, viceversa, esclude le percentuali imputabili pro quota all'altro comune.

In virtù dell'inscindibile rapporto organico che lo lega all'ente il segretario è considerato come dipendente del comune capofila e al bilancio di questo deve essere imputata l'intera retribuzione, mentre l'altro comune si limiterebbe a utilizzarne le prestazioni parziali, rimborsando i relativi importi pro quota (in via analogica, come le spese per il personale comandato o distaccato, devono essere

incluse nel novero delle spese di personale al fine dell'applicazione dell'art.76, comma 7 del d.l. 112/2008, così lo devono essere quelle per il segretario in convenzione).

Il nostro assunto si richiama ai principi posti, in tema di vincoli alla spesa di personale, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con Delibera n.27 del 12.05.2011, secondo i quali, per individuare l'esatto aggregato della spesa di personale nel confronto con la spesa corrente, la si deve ritenere come onnicomprensiva di tutte le sue possibili componenti e che quindi sia inclusiva di ogni voce, comprese quelle sostenute con finanziamenti esterni.

Pertanto, il rapporto di servizio del dipendente/segretario che presta la sua opera anche presso un ente diverso da quello di assegnazione principale rimane, sotto il profilo del rapporto organico, in capo al comune capofila e l'inscindibilità del rapporto stesso non consente di considerare la spesa per il dipendente solo per una quota parte.

Ciò comporterebbe l'abbassamento della soglia di legge e la conseguente possibilità di elusione del c.d. "blocco" delle assunzioni. In effetti, se si detraessero le quote rimborsate per la convenzione dalle spese di personale, si verrebbe a ridurre il rapporto d'incidenza sulla spesa corrente, con la conseguente possibilità per l'ente di procedere ad assunzioni.

Il rigore che ispira tutta la recente normativa in tema di spesa di personale induce a ritenere opportuno che il relativo aggregato sia da intendere come consolidato, evitando che si apra un varco nella linea di contenimento della spesa.

Tali argomentazioni sono state confermate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che pronunciandosi su analoga questione ha enunciato il seguente principio di diritto: *"L'onnicomprendività della nozione spesa di personale, da intendere ai fini del rapporto strutturale tra la spesa di personale e la spesa corrente, ex all'art. 76, comma 6 del d.l. 112/2008, convertito dalla legge n.133/2008, importa che nel caso dell'utilizzo del segretario in convenzione, la spesa imputata all'ente capofila deve essere calcolata in virtù del rapporto*

organico che intercorre con l'ente di appartenenza, considerando l'intero importo" (Corte dei Conti Sezione delle Autonomie 17/SEZAUT/2013/QMIG Adunanza del 5 luglio 2013).

In esecuzione di tale principio di diritto la Ragioneria di Stato ha diramato le seguenti istruzioni "Il Segretario comunale che presta servizio in vari Enti, a tal fine convenzionati, come già precisato in precedenza, va indicato nelle tabelle di organico dell'Ente capoconvenzione. Questi rileverà anche **il relativo trattamento stipendiale** nelle pertinenti tabelle di spesa. Gli altri **Enti convenzionati** che corrispondono direttamente delle somme al Segretario le riportano nelle tabelle 12 e 13 oltre che a registrare il segretario in convenzione in tabella 3, mentre gli enti convenzionati che partecipano alla spesa stipendiale con successivo rimborso all'Ente capo convenzione, indicano la rispettiva quota di pertinenza in Tabella 14 nella riga "Somme rimborsate alle amministrazioni per spese di personale" (cod. P071). In questo secondo caso l'Ente capoconvenzione rileverà la stessa quota nella Tabella 14 "Rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale" (cod. P090) nell'anno di rilevazione in cui riceverà effettivamente il suddetto rimborso.

Si ricorda, che i **diritti di rogito** (di segreteria), altre indennità stabilite dalla convenzione che sono a carico degli enti convenzionati, vanno inserite in tabella 13 in corrispondenza della voce "Altre indennità". L'aver inserito il segretario in tabella 3 eviterà l'insorgenza dell'incongruenza 6 segnalata dal sistema SICO.

Per i segretari comunali e provinciali degli Enti in convenzione la retribuzione mensile aggiuntiva, di cui all'art. 45 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, deve essere rilevata in Tabella 13 nella colonna "Altre indennità" (cod. S999) da ciascun Ente convenzionato in base alla relativa quota di pertinenza".

Come rilevato nei consigli Comunali del 31.07.2017 e 21.10.2017 il Comune di Sezze è un comune deficitario, per non dire in pre-dissesto, e non ha risorse disponibili e capacità di spesa per poter corrispondere maggiorazioni al Segretario. Così l'elevata retribuzione attribuita dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali di maggioranza alla dott.ssa Falso Daniela, per la funzione di Segretario Comunale, che si avvicina ai limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico delle pubbliche finanze stabilito dall'art. 3, commi da 44 a 52-bis, l. 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione; limiti poi dettagliati con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 24 gennaio 2008, n. 1 e, per quanto concerne i compensi aggiuntivi, con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195 porta ad interrogarsi sulla legittimità della condotta produttiva di danno.

Si premette che le richiamate norme primarie non hanno stabilito la misura della predetta indennità, né l'entità del compenso è stata fissata dalla contrattazione collettiva.

Le norme, di rango primario e di fonte contrattuale, consentono, quindi, l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'ente datore di lavoro, in materia di determinazione dell'indennità .

Resta da verificare se l'esercizio di tale potere sia stato, nella specie, correttamente esercitato, posto che l'attività discrezionale è attività non libera ma vincolata nel fine. Le finalità dell'agire amministrativo sono riconducibili ai concetti di buon andamento e di imparzialità, canonizzati nell'art. 97 Cost. In attuazione del dettato costituzionale, l'art. 1, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'art. 1, l. 11 febbraio 2005, n. 15, e successivamente dall'art. 7, comma 1, lett. a), l. 18 giugno 2009, n. 69, stabilisce che 'L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario'.

La violazione dei suddetti principi attiene non al merito ma alla legittimità dell'azione amministrativa, la cui osservanza può essere oggetto di sindacato giurisdizionale, come da tempo riconosciuto da parte della giurisprudenza amministrativa, contabile e di legittimità.

L'eccesso di potere è, appunto, il tipico vizio della discrezionalità amministrativa, lo strumento che consente al giudice di controllare la corretta applicazione dei canoni di legittimità da parte di chi agisce per conto della p.a., e di valutare la compatibilità e l'adeguatezza delle scelte di merito con i fini pubblici dell'ente. Trattandosi di principi e clausole generali, il controllo segue i parametri della razionalità e della ragionevolezza (Cass. sez. un., 28 marzo 2006, n. 7024; id., sez. un., 29 settembre 2003, n. 14488; id., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 33; Cons. Stato, sez. VI, 1° febbraio 1999, n. 99). Unico limite è rappresentato dalla cosiddetta 'riserva di amministrazione' che impone al giudice di arrestare il sindacato sulla soglia della legittimità, senza penetrare nel merito delle scelte riservate all'amministrazione (Cass. sez. un., 3 novembre 2005, n. 21291; id., sez. un., 8 marzo 2005, n. 4956; C. conti, sez. riun., 3 giugno 1996, n. 30/A).

Nel quadro sopra delineato, non ha carattere innovativo la disposizione recata dall'art. 1, comma 1, primo periodo, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (come modificato dall'art. 2, d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639), secondo cui 'La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata agli atti e alle omissioni commesse con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali'.

La predetta disposizione conferma i principi consolidati in tema di sindacato del giudice contabile sull'attività discrezionale della p.a. (richiamati, significativamente, con la locuzione 'ferma restando'), in quanto 'il comportamento contra legem del pubblico amministratore non è mai al riparo dal sindacato non potendo esso costituire esercizio di una scelta discrezionale insindacabile' (Cass. sez. un., 17 marzo 2010, n. 6410/ord.).

Se, come è vero, la citata disposizione 'non può costituire uno schermo di protezione per le decisioni irragionevoli o assunte in violazione di norme di legge, che abbiano causato un danno erariale' (C. conti, Sezione Campania, 24 gennaio 2011, n. 104; id., Sezione Sicilia, 15 ottobre 2010, n. 2152), non è precluso al giudice conoscere della legittimità della scelta amministrativa, nella specie concernente la determinazione, da parte dell'ente locale, della remunerazione aggiuntiva spettante al Segretario.

In buona sostanza, occorre verificare se sono stati rispettati i criteri della ragionevolezza, della razionalità e della congruità rispetto ai fini dell'ente locale, nell'attribuire un compenso particolarmente elevato.

Tra i fini che disciplinano l'attività degli enti locali, si rammentano i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 119, co. 1, Cost., da cui discende il concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Nella legislazione primaria, tali principi sono declinati, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, tra cui il Comune di Sezze, ente di 25.00,00 abitanti, nell'obbligo di riduzione delle spese di personale posto dall'art. 1, co. 557, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e nei vincoli alle spese di personale stabiliti dall'art. 1, comma 198, l. 23 dicembre 2005, n. 266.

La ragionevolezza della scelta operata dai soggetti sopra individuati non può prescindere dal quadro normativo sopra delineato se, come ritenuto dal legislatore nazionale, il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è un aspetto cruciale nei rapporti tra Stato ed autonomie locali, in particolare dopo la modifica del titolo V della Costituzione.

Come si legge nel verbale del Consiglio Comunale del 21.10.2017 la dottoressa Falso per giustificare la ragguardevole remunerazione accordata così argomenta " Potete chiedere accesso a qualunque Comune nel quale io ho prestato servizio. Credo che la stima dei sindaci nei miei confronti discenda anche da questo oltre che dal modo in cui io lavoro e non permetto a nessuno di mettere in dubbio questo. Se Barbara Petroni il Sindaco di Roccasecca decide di chiedere al Sindaco

di Sezze di utilizzare la mia attività pur pagandomi di più perché lei potrebbe prendere un Segretario piccolino di prima nomina forse perché ha visto chi è Daniela Falso e vuole che lavori per lei pagando di più è una scelta del Sindaco”.

Pagare di più un dipendente non è scelta del Sindaco.

Risulta pertanto evidente che i sopra indicati soggetti abbiano agito con notevole spregiudicatezza e dispregio delle più elementari regole di prudenza e di buona amministrazione, avendo concordato un compenso decisamente elevato.

Alla luce dei vincoli posti dal legislatore nazionale, appare ancor più censurabile tale comportamento che, con la scelta effettuata, hanno sottratto rilevanti risorse destinate a fornire servizi essenziali ai cittadini e, comunque, a finanziare una diversa spesa di personale che, probabilmente, avrebbe recato maggiore utilità all'ente e alla comunità amministrata.

RITENUTO

che il Consigliere ha il compito di vigilare sull'operato di chi amministra, nell'interesse della collettività, alla luce di quanto espresso

CHIEDE

la immediata revoca dei decreti sindacali n. 48 e 50 del 2017 e della delibera del Consiglio Comunale n°52 del 21-10-2017 al fine di evitare l'aggravamento del danno già verificatosi.

Sezze, li 18.10.2017

Paride Martella

Consigliere Comunale Sezze

MARITONE I CONSIGLIERI
COMUNALI:

SERFINO DI PIETRA
GORDANO ROBALDO

